

BOLLETTINO DI INFORMAZIONI

PERIODICO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE GESTORI MAGAZZINI MONOPOLI DI STATO


Associazione
Gestori
Magazzini
Monopoli
di Stato
Piazza Cola di Rienzo, 80
Roma

C. C. POSTALE 1/5749

Anno XX N. 4-5


**APRILE
MAGGIO
1970**

Spediz. abb. postale - Gruppo III



*L'uso del tabacco in tutte le latitudini, sotto tutti i cieli,
è ormai nelle abitudini più costanti del genere umano*

Redazione Amm.: Rag. Lauro Stabile
Via Gozzellini, 67 - Nizza Monf. (Asti)



DAL NEGRO

A. D. 1756

La più antica fabbrica
di carte da gioco

Esportazione nei principali
paesi del mondo

Edizioni Pubblicitarie

Tutti i tipi di carte da gioco

Giochi per ragazzi



DAL NEGRO LE CARTE DA GIUOCO
CHE HANNO UNA TRADIZIONE

Bollettino di Informazioni

MENSILE UFFICIALE DELL' ASSOCIAZIONE GESTORI MAGAZZINI MONOPOLI STATO

Il « Bollettino di Informazioni » è la palestra delle nostre opinioni ed ogni collega, col suo pensiero, dà un consiglio ai Dirigenti della Associazione ed un apporto alla causa che ci sta a cuore. Tutti gli scritti, pertanto, pur esprimendo differenti pareri, trovano gradita ospitalità in queste pagine. Ci sentiamo in dovere, perciò, di precisare che, in materia sindacale, ogni scritto esprime solo il parere del firmatario.

PRECISAZIONE

La stampa ha dato in questi giorni comunicazione di una sentenza della Corte Costituzionale in materia di fiammiferi e di accendini. Trattasi però di notizie incomplete e non conformi alla sostanza della sentenza, la quale per altro è complessa e richiede un attento esame prima che i competenti organi possano trarre le dovute conclusioni e prendere le determinazioni del caso.

Si può tuttavia affermare che la Corte ha riconosciuto la validità dell'attuale sistema di produzione e distribuzione dei fiammiferi attraverso il Consorzio Industrie Fiammiferi, confermandone l'utilità ai fini sociali e fiscali. In sostanza il principio sancito dalla Corte è che l'attuale sistema vada integrato, nei casi in cui non vi sia contrasto con fini di utilità sociale, consentendo una maggiore partecipazione alla produzione dei fiammiferi ferma la loro distribuzione tramite il detto Consorzio.

Per quanto riguarda gli accenditori, a seguito della sentenza della Corte dovranno intervenire nuove norme che, regolandone la produzione, importazione e distribuzione, salvaguardino le esigenze di carattere fiscale.

Nel frattempo il Consorzio Industrie Fiammiferi continuerà a distribuire gli accenditori di produzione nazionale ed estera.

★ ★ ★

La riunione del Consiglio Nazionale

Il 9 e 10 maggio 1970 si è riunita in Roma la Assemblea dei Delegati Compartimentali dell'A.Ge.Mo.S. per discutere il seguente O.d.G.:

1. Attività sindacale;
2. Comunità Economica Europea;
3. Situazione associativa;
4. Relazione dell'Amministratore e del Collegio Sindacale;
5. Approvazione Bilancio consuntivo 1969 e preventivo 1970;
6. Varie ed eventuali.

L'introduzione alla discussione dei vari punti dell'O.d.G. viene fatta dal Presidente il quale comunica che l'aumento del « compenso personale » vedrà la sua definitiva sanzione e quindi applicazione nel corrente mese di giugno.

Non appena la Commissione paritetica avrà dato il suo crisma definitivo ne verrà informata immediatamente la Categoria. Indi il Presidente ha illustrato ai signori Delegati Compartimentali il faticoso, snervante e pesante iter che ha dovuto subire il Decreto Presidenziale inerente alle revisioni contrattuali. Ora finalmente varato il Decreto si deve attendere altro Decreto per la nomina dei Componenti della Commissione. Alla fine dell'ampio ed amaro dibattito che ne è seguito l'Assemblea ha approvato alla unanimità la seguente mozione già presentata alla Direzione Generale:

« L'Assemblea Nazionale dell'A.Ge.Mo.S., riunita a Roma nei giorni 10 e 11 maggio 1970, con grande rammarico constata come ancora — a tre anni di distanza dalla rilevata inefficienza degli strumenti necessari —, sia inibito ai Gestori del Monopolio il diritto di accedere alla revisione contrattuale che, oltre ad esserle riconosciuto dalla legge, implica l'esecuzione di un atto di giustizia e di equità.

Pertanto fa voti che anche l'Azienda dei Monopoli per i principi morali suesposti, svolga interessamento per una rapida risoluzione del problema ».

Indi l'Assemblea ebbe modo di discutere il momento attuale alla luce degli ultimi avvenimenti del Mercato Comune Europeo. A questo

titolo e per cognizione dei Colleghi riportiamo le decisioni Comunitarie desunte dalla « Gazzetta Ufficiale della Comunità », facendo precedere, a tali decisioni, le proposte primitive formulate dalla Commissione di Bruxelles e variate dal Consiglio. Eccole:

Al più tardi il 1° gennaio 1970, sono applicabili negli Stati membri detentori di un monopolio nazionale a carattere commerciale dei tabacchi manifatturati le disposizioni seguenti:

1) In tali Stati membri, i tabacchi manifatturati provenienti dagli altri Stati membri possono essere importati direttamente, senza passare per il servizio di distribuzione. A tale fine i fornitori di detti tabacchi manifatturati hanno facoltà di crearvi una propria rete di distribuzione all'ingrosso e di mantenersi delle scorte.

2) L'indipendenza dei rivenditori nei confronti dello Stato deve essere garantita. Anteriormente al 1° gennaio 1969 il Consiglio, su proposta della Commissione, deciderà le modalità di attuazione di questa disposizione. Ai rivenditori è data la facoltà di approvvigionarsi direttamente presso fornitori degli altri Stati membri per qualsiasi quantità e qualità.

3) E' instaurata una regolamentazione della pubblicità, applicabile nelle stesse condizioni ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, semprechè alla data suddetta non sia ancora attuata una regolamentazione comunitaria.

Ed ora viene riportato il testo ufficiale approvato dal Consiglio della C.E.E. e desunto come detto più sopra dalla « Gazzetta Ufficiale della Comunità »:

RISOLUZIONE del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa ai Monopoli nazionali a carattere commerciale dei tabacchi manifatturati. Il Consiglio delle Comunità Europee conviene quanto segue:

1. *I Governi francese ed italiano s'impegnano ad adottare le misure necessarie per eliminare le discriminazioni derivanti dai Monopoli nazionali a carattere commerciale.*
2. *La soppressione dei diritti esclusivi relati-*

vi all'importazione e alla commercializzazione all'ingrosso dev'essere effettuata al più tardi il 1° gennaio 1976.

Tra i provvedimenti comunitari vi è pure il Regolamento sul « tabacco greggio » e la Risoluzione sulla « armonizzazione fiscale ». Questi due documenti vengono pubblicati integralmente in altra parte del Bollettino.

L'Assemblea fu anche ampiamente informata dello studio effettuato dalla Giunta nei Paesi dell'area comunitaria, studio approfondito e molto utile che verrà portato a conoscenza dei Colleghi. A conclusione del dibattito su questo vitale problema della Categoria l'Assemblea constatato il disagio derivante dalla ancora mancata apertura di un dialogo onde arrivare alle più utili decisioni nell'interesse delle Categorie interessate ha approvato la seguente mozione anch'essa già presentata alla Direzione Generale dell'Amministrazione dei Monopoli.

MOZIONE

« L'Assemblea dei Delegati Compartimentali, in merito ai problemi insorti con la risoluzione comunitaria del 7 febbraio 1970, preso atto dell'impegno posto dalla Giunta esecutiva nello studio della situazione esistente nei vari Paesi della Comunità e della dettagliata relazione in proposito riferita;

dà ampio mandato

allo stesso Esecutivo affinché segua il problema con la più vigile attenzione e metta a punto tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi della Categoria nel suo insieme e del singolo Gestore, nella prospettiva dell'adeguamento del nostro mercato agli impegni comunitari;

auspica

che si addivenga al più presto ad un chiarimento responsabile della situazione onde ridare alla Categoria la serenità necessaria;

impegna

la Giunta Esecutiva affinché solleciti l'Amministrazione ad esprimere i propri intendimenti futuri nella convinzione di una proficua intesa collaborativa, preliminarmente concretizzabile nella promozione di un incontro ufficiale cui intervengano tutti i protagonisti del settore commerciale e della vendita dei tabacchi manifatturati ».

L'Assemblea ha votato indi per acclamazione la proposta della Giunta tendente alla istituzione di un Albo dei Gestori dei Magazzini vendita. Sull'importante decisione è prematuro ora ampliare il discorso. Lo si farà in seguito. Resta però l'impegno della Giunta, dei Delegati Compartimentali e di tutti i Gestori di operare con entusiasmo, con la massima volontà e con indefettibile impegno per raggiungere lo scopo prefisso in vista delle previste difficoltà nello iter che si dovrà intraprendere.

L'Assemblea ha poi ascoltato la dettagliata relazione dell'Amministratore e del Collegio Sindacale approvando all'unanimità sia il Bilancio Consuntivo 1969 sia il Preventivo 1970. Ha poi constatato la plebiscitaria adesione dei Colleghi alla loro Associazione che si traduce nell'adesione di oltre il 90 % dei Gestori. Infatti hanno aderito all'A.Ge.Mo.S 580 Colleghi su 627. E' il miglior modo di esprimere la fiducia ed è il miglior premio che possono desiderare i Dirigenti che con passione dedicano tanto lavoro pur tra le incognite e le difficoltà a non finire che quotidianamente insorgono.



SUPERPLASTIC

*Le migliori
carte da gioco*

VIASSONE

TORINO

VIA CERVINO N. 62

TELEF. 27.34 40

A Peschiera del Garda l'assemblea del Compartimento di Brescia

L'esauriente relazione del Delegato. - Una lettera del ministro Preti.

Gentili Signore, Egregi Signori,

E' passato un anno da quando ci riunimmo tutti l'ultima volta in questa stessa sala che la Civica Amministrazione di Peschiera, ancora una volta, ci ha messo a disposizione. E' passato un anno e ritrovo qui intorno a me, con la compattezza di sempre, i Colleghi del Compartimento: a Voi mando il primo « grazie », veramente sentito, per essere intervenuti.

Un « grazie » vivissimo rivolgo anche al nostro sig. Ispettore Superiore Dottor Zoboli, ai vice-Ispettori Dott. Manicardi e Dott. Bracuti che ancora una volta hanno voluto essere presenti alla nostra riunione per ricevere le nostre istanze nelle vesti di rappresentanti dell'Amministrazione dei Monopoli.

Un « grazie » ancora al Dirigente di Deposito Rag. Valentini che in occasione delle recenti e tristi carenze dei generi ha dimostrato tutto il suo valore. Se non ha potuto fare di più non è stato certo per colpa sua, sappiamo tutti quali sono i disagi che uno sciopero comporta.

Un « grazie » anche al Cav. Uff. Ivo Tolu che sempre ha voluto portare alle nostre riunioni, con la sua limpida e concreta esposizione, il punto di vista della F.I.T. di cui è Componente della Giunta Esecutiva.

« Grazie infine ai colleghi della Giunta, Marre e De Carli e al Delegato Compartimentale di Venezia collega De Stefani.

Il Rag. Caffarelli, Dirigente del Deposito di Porto Marghera, anch'egli invitato come ogni anno, ha fatto pervenire il seguente telegramma: « Impossibilitato partecipare riunione auguro buon lavoro et

invio cordiali saluti estensibili partecipanti ».

E' passato un anno, ho detto, e in quest'anno, pur essendo accaduti moltissimi fatti che interessano i problemi della nostra categoria, i problemi stessi non sono cambiati nelle linee generali.

Per le aspirazioni della categoria è importante soprattutto chiarire le idee: esporrò ora quali sono i fatti accaduti in quest'anno e quali sono i problemi che ad essi si connettono.

Gli allarmismi circa una eventuale smobilitazione del Monopolio Tabacchi, di cui si sono occupati tendenziosamente certi ambienti probabilmente interessati in materia, sono stati ripresi da molti giornali a

diffusione nazionale con titoli disfattisti di cui cito alcuni esempi: « La Comunità chiede l'abolizione del Monopolio Tabacchi », « Crepuscolo del Monopolio », e così via.

Questi allarmismi che, ripeto, sono tendenziosi, hanno ingenerato nelle categorie interessate uno stato di disagio e di preoccupazione. E' ovvio che dopo la lettura degli articoli anzidetti, ma non solo per queste, le ansie non siano poche. I dirigenti del MEC sono scesi sul sentiero di guerra contro i Monopoli statali che tuttora esistono sia in Italia che in Francia. Mentre il Governo italiano ha già informato le autorità comunitarie che esaminerà la possibilità di sopprimere al-

Con il presente numero lascio la redazione del Bollettino che verrà assunta dal V. Presidente Cav. Natale Arena e pertanto tutta la corrispondenza e le notizie destinate alla pubblicazione dovranno essere indirizzate al Suo indirizzo di Catania, Via Caronda N. 279/B.

Ho dedicato al giornale circa vent'anni di lavoro appassionato e gravoso alternando momenti di soddisfazione per i traguardi raggiunti e più spesso momenti di tristezza per le immancabili delusioni.

Nel momento del commiato ringrazio i Colleghi tutti che mi hanno sorretto e chiedo scusa se a volte, certo involontariamente e per motivi di ordine superiore, non mi è stato possibile soddisfare appieno i loro desideri.

Lascio il giornale con la coscienza tranquilla di aver compiuto il mio dovere, soprattutto quando mi costava il compierlo, fiducioso di aver mantenuto le promesse iniziali, quelle di aver ispirato l'attività avendo di mira il bene supremo della Categoria! Mi congedo con la certezza che il nuovo redattore, Cav. Natale Arena, saprà fare meglio e più di me!

LAURO STABILE

cune branche del Monopolio (cantine, sali, chinino) ha rifiutato di prendere in esame lo smantellamento del Monopolio Tabacchi.

Il 5, 6, 7 febbraio si è concluso a Bruxelles un accordo sul regolamento del Tabacco. Questo accordo è stato il frutto di molti compromessi nel contesto di tutta la politica agricola del Mercato Comune.

Non mi dilungo, naturalmente, ad illustrare nei particolari l'odierna situazione relativa ai vantaggi e svantaggi avuti dall'Italia in campo agricolo e che pure hanno condizionato l'accordo sul tabacco. Prenderò in esame solamente le risultanze di questi compromessi e le conseguenze che essi avranno sulla ristrutturazione futura.

Primo punto: si è conclusa l'organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio, organizzazione più volte propugnata dai rappresentanti italiani in seno alla CEE. Questo significa che il Monopolio italiano avrà assoluta libertà di acquistare il tabacco greggio ovunque e da chiunque, evitando di assorbire a prezzo politico tutta la produzione italiana, beneficiando in conseguenza di un risparmio di 70 miliardi circa all'anno, spesa attualmente sostenuta interamente dal bilancio del Monopolio.

Secondo punto: Riguarda l'armonizzazione fiscale. Entro il 1° gennaio 1971 verrà fissata una direttiva che preveda l'introduzione, a più tappe, di un sistema armonioso di tassazione sul tabacco lavorato (attualmente l'erario italiano percepisce una quota pari all'84%). Alcuni stati membri apporteranno queste modifiche al sistema fiscale entro il 1° luglio 1971. Lo Stato italiano può differire questa prima riforma fino al 31 dicembre 1972, per giungere allo stadio finale nel 1980.

Terzo punto: Interessa la libera circolazione del tabacco lavorato. Entro il 1° gennaio 1976 verrà abolito il diritto esclusivo di importazione dei generi dagli altri paesi del Mercato Comune.

Queste in sintesi sono le delibere del Consiglio dei Ministri della Comunità europea che interessano il nostro Paese. Ora dobbiamo esaminare quali potranno essere le con-

seguenze sul futuro assetto della distribuzione del tabacco lavorato in Italia.

La prima di queste conseguenze permette all'Amministrazione del Monopolio di accedere liberamente al mercato internazionale del tabacco, quindi rendere competitiva la sua produzione, con tutti i benefici che è facile prevedere alcuni dei quali interessano particolarmente le categorie addette alla distribuzione e vendita. L'armonizzazione fiscale porterà inevitabilmente al livellamento dei prezzi, assieme alla scomparsa di alcuni tipi di prodotto e alla diminuzione dei costi per altri, tenendo conto che il nostro Paese ha il più alto aggravio fiscale.

L'ultima delle conseguenze è quella che riguarda i gestori, ed è quello della libera piccola azione dei prodotti esteri in Italia. Ma non crediamo che ciascun produttore estero possa o voglia approntare una propria rete di distribuzione ed affrontare oneri alquanto pesanti. Tanto più che esiste una categoria di gestori che in ogni momento ha dato prova di capacità, laboriosità e assoluta onestà.

A questo punto sorge spontanea una domanda: quale sarà in futuro la sorte dei gestori? Il buonsenso porta una risposta positiva. Ed abbastanza esplicita ci sembra la lettera che il Ministro delle Finanze, On.le Preti, ha inviato in data 22 aprile 1970, al Presidente dell'Associazione Nazionale Gestori Monopolio Cav. Rag. Lauro Stabile, lettera che riportiamo integralmente:

«Egregio Presidente, mi riferisco alla Sua del 3 febbraio u.s. con la quale, rendendosi interprete delle preoccupazioni manifestate dall'Esecutivo dell'Associazione da Ella presieduta con l'Ordine del Giorno del 2 febbraio c.a., rivolge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri vivo appello a che vengano tenute presenti, a livello governativo, le aspirazioni della categoria nel quadro delle prospettive che stanno per aprirsi a seguito delle determinazioni che dovranno essere assunte in applicazione degli accordi raggiunti in seno al Consiglio dei Ministri della CEE circa la distribuzione e la vendita dei tabacchi lavorati nell'ambito del MEC.

Al riguardo, Le sarà sicuramente

nota la decisione presa in Sede comunitaria nello specifico settore della distribuzione dei tabacchi lavorati, la quale prevede la liberazione, non oltre il 1° gennaio 1976, del commercio all'ingrosso di detti prodotti.

Tale determinazione che, per altro, unitamente alle restanti deliberazioni comunitarie concernenti sempre la materia del tabacco rappresenta lo sviluppo degli obblighi del Trattato di Roma e si inquadra nello spirito di una reale interpenetrazione dei mercati affidata esclusivamente alla capacità competitiva ed organizzativa di ogni impresa, consentirà ai nostri organi competenti, in attesa dell'epoca prevista per la sua entrata in vigore, di predisporre gli strumenti adeguati a raggiungere quell'ammodernamento dell'intera organizzazione dell'Azienda dei Monopoli, necessario a sostenere nel prossimo futuro la concorrenza estera e ad acquisire a sua volta una maggiore competitività sui mercati stranieri.

In proposito posso comunicare anche a nome della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nella fase di armonizzazione alle decisioni già adottate dalla CEE delle strutture dell'Azienda, per conto della quale attualmente i Gestori dei Magazzini effettuano la distribuzione primaria dei generi di monopolio, saranno attentamente vagliate le considerazioni e le richieste rappresentate dalla Categoria. Distinti saluti. Firmato: PRETI ».

Allineare l'esercizio alle nuove esigenze

Appare evidente che un nuovo criterio dovrà essere adottato per allineare in nostro esercizio alle prossime esigenze.

Pertanto i Gestori dovranno elaborare programmi chiari e logici, dovranno dare alla Categoria una impronta prettamente commerciale. Infatti il Gestore di oggi potrà essere il grossista di domani. A tal fine sono già avvenuti incontri con qualificati e responsabili dirigenti di diverse Industrie estere, per additare alla impostazione di program-

Superinox Bolzano



la lama **inossidabile** per tutte le barbe

Ufficio Vendite LAMA BOLZANO - Corso Matteotti 6 - Milano

mi globali in grado di soddisfare le esigenze future del mercato.

Se da una parte, cioè da parte dei gestori, esiste l'intendimento della predisposizione di affrontare la nuova realtà nel migliore dei modi, dall'altra, cioè da parte dell'Amministrazione del Monopolio fino a questo momento è mancata la chiarezza. Ed è appunto la mancanza di chiarezza che alimenta e dà forme concrete alla categoria sulla quale pende sempre il pericolo che voglia porre termine alla « Unicità » del canale di distribuzione. Per poter affrontare la distribuzione nel modo più conseguente la nostra Associazione ha inviato una delegazione nei vari paesi del MEC e in terra elvetica (la Svizzera infatti per le ragioni a tutti note deve considerarsi produttrice e venditrice di notevole entità) al fine di avere un quadro esauriente di quanto avviene altrove. Ovviamente a noi Gestori interessano maggiormente i sistemi distributivi vigenti nei paesi a regime monopolistico e soprattutto in Francia. Nella Repubblica transalpina la situazione è migliore di quella italiana. In primo luogo perché la distribuzione viene facilitata dalle condizioni geografiche, poi perché da tempo esiste una volontà politica che ha fatto del Monopolio una organizzazione articolata, snella e democratica, infine perché il 95 % del prodotto venduto è di produzione del Monopolio stesso. Il potere decisionale è demandato a un Consiglio di Amministrazione del quale fanno parte rappresentanti ministeriali, rappresentanti del personale e persino una rappresentanza dei consumatori.

Ma non si può trascurare il regime « liberistico » vigente negli altri paesi del MEC. Si può dire che tutte le industrie tendono a limitare il rifornimento diretto, limitandolo in ogni modo alle rivendite specializzate con un grosso volume di affari. E questa situazione gli industriali stranieri non intendono modificare neanche quando potranno esportare liberamente in Italia. Infatti non mancano dichiarazioni e documenti che chiariscono molto bene la volontà dei produttori di servirsi dell'attuale rete di distribuzione esistente in Italia.

Si tratta, ripetiamo di aggiornare, migliorare, snellire la nostra Organizzazione, la quale ha già una funzione oggi, così come dovremmo averla in un prossimo avvenire.

Monopoli pubblici e privati

E' doveroso che ognuno di noi, oggi più che mai cominci responsabilmente a considerare le prospettive di nuovi ordinamenti e nuovi sistemi di vendita verso i quali sembra avviata l'Azienda statale che, secondo alcune voci, dovrebbe essere a mezza strada tra quelle pubbliche e quelle private, salvo il principio che quando una azienda opera nel campo industriale, sia svincolata dalle pastoie della burocrazia per acquistare una effettiva autonomia ed una organica e snella struttura commerciale. Tutto, o quasi, dipende dalle intenzioni delle Autorità governative e dalla Amministrazione dei Monopoli. Nella misura in cui i politici identificheranno il rilancio dell'Azienda monopolistica, al di là di tutti i giochi di potere, le possibilità di far sorgere una nuova, più efficiente e competitiva Azienda diventano notevoli, per non dire sicure.

Nella misura in cui i governanti accentuassero i sintomi di incertezza e di esitazione, così come manifestati in quest'ultimo quinquennio, e bocciassero le nuove norme per un più organico e definitivo assetto, le « chances » di successo dell'Azienda dei Monopoli sarebbero ridotte a poco e non basterebbe l'impiego del più abile e valente capitano di industria a superare una crisi che si tradurrebbe in una clamorosa ritirata aprendo la via a qualsiasi avventura. Gran parte delle opposizioni, delle critiche e della carente volontà politica a difesa dell'Azienda di Stato deriva dal fatto che si dice « è un monopolio e come tale deve sparire ».

A queste voci possiamo rispondere prendendo ad esempio l'ex monopolio banane che, una volta smantellato non ha apportato al consumatore alcun beneficio economico, anche se è migliorata la qualità del prodotto venduto ma in contropartita i prezzi sono aumentati del 100 %, ma ha invece fatto posto a

Si tratta, ripetiamo di aggiornare, migliorare, snellire la nostra Organizzazione, la quale ha già una funzione oggi, così come dovremmo averla in un prossimo avvenire.

dei veri e propri monopoli privati nelle mani di tre o quattro mastodontici complessi commerciali, di marca tedesca o americana, i quali, nel giro di qualche anno, hanno acquistato sul mercato italiano posizioni di elevato privilegio anche nel campo economico.

E' questo che si vuole fare anche per il tabacco?

Una parte della nostra area di distribuzione corre il rischio di essere spianata dalla applicazione delle moderne tecniche della distribuzione. Questa minaccia impone a noi gestori, ma ancor prima all'Amministrazione, di prepararsi in tempo con uno sforzo di adeguamento produttivo e strumentale molto accelerato in modo che si possa arrivare alle scadenze stabilite con gli operatori già validi e idonei sotto il nuovo profilo tecnologico. In verità troppo tempo prezioso si è perduto; ora tocca alla Direzione Generale pronunciarsi su come e quando intende ammodernarsi.

In proposito l'Assemblea nazionale dei Delegati Compartimentali del 9 e 10 maggio ha votato all'unanimità la seguente nozione:

« L'Assemblea dei Delegati Compartimentali, in merito ai problemi insorti con la risoluzione comunitaria del 6 febbraio 1970, preso atto dell'impegno posto dalla Giunta Esecutiva nello studio della situazione esistente nei vari paesi della Comunità e della dettagliata relazione in proposito riferita, dà ampio mandato allo stesso esecutivo affinché segua il problema con la più vigile attenzione e metta appunto tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi della Categoria nel suo insieme e del singolo gestore, nella prospettiva dell'adeguamento del nostro mercato agli impegni comunitari; auspica che si addivenga al più presto ad un chiarimento responsabile della situazione onde ridare alla categoria la serenità necessaria; impegna la Giunta Esecu-

tiva affinché solleciti l'Amministrazione ad esprimere i propri intendimenti futuri nella convinzione di una proficua intesa collaborativa preliminarmente concretizzabile nella promozione di un incontro ufficiale cui intervengono tutti i protagonisti del settore commerciale e della vendita dei tabacchi manifatturati ».

Le Autorità politiche e amministrative si trovano, dunque, alla vigilia di importanti decisioni che dovranno determinare il futuro assetto del commercio del tabacco in Italia e ci auguriamo che siano finalmente decisi a riconoscere la legittimità della presenza negli organi preposti allo studio del riordinamento in azienda autonoma delle rappresentanze delle categorie interessate alla distribuzione, ciò per realizzare un indirizzo unitario.

I prossimi eventi renderanno impossibile il quietismo e la staticità e ove tale sforzo coordinato dovesse ulteriormente tardare, i danni che lo Stato, l'Amministrazione, e noi potremmo registrare, saranno irreparabili.

Egoismi e particolarismi dovranno fare posto ai principi umani dell'unione e della collaborazione per creare le basi di una sempre più efficiente rete distributiva. Si rifletta bene prima di pronunciare condanne!

Con questo ho esaurito l'esposizione dei problemi che più da vicino minacciano la esistenza della nostra attività. La situazione come avrete avuto modo di capire è seria ma non compromessa. Ciò che mi preme a questo punto sollecitare è la compattezza di tutti voi nel sostenere l'azione che l'A.Ge.Mo.S sta portando avanti a difesa degli interessi di tutti gli associati, con le sue migliori energie e con notevole sacrificio di uomini e mezzi.

Voglio terminare con l'augurio che siano gli organi responsabili dell'Amministrazione a ridare fiducia a questa Categoria di collaboratori che ha il diritto di sapere sin dove il senso della giustizia, il senso sociale e il senso umano può ancora sorreggere il proprio lavoro e il proprio avvenire.

Anche per i Gestori del Monopolio è necessario l'Albo professionale

Il collega De Carli è intervenuto ai lavori dell'Assemblea pronunciando il seguente discorso:

« Ringrazio sentitamente l'amico Laterza per avermi invitato a questa Assemblea; per me è una abitudine assai simpatica e mi sento un po' già a casa mia, a parte la breve distanza da qui a Mantova, questo mi aiuterà a sentirmi meno spaesato quando l'istituendo, pare, nuovo Compartimento di Verona sarà realizzato allora anch'io avrò pieno diritto a stare qui con voi.

L'argomento di cui l'amico Laterza con molta amabilità ha lasciato a me la trattazione, rappresenta uno degli impegni di maggiore rilevanza che in questo momento la nostra Associazione e segnatamente l'assemblea dei delegati compartimentali di sabato e domenica scorsa, impegno che si è posta. In sostanza noi diciamo questo: qualunque cosa accada noi vogliamo fare il nostro lavoro nelle condizioni migliori possibili. Ciò è umano e nostro sacrosanto diritto. Diritto tanto sacrosanto che se ci venisse contestato dovremmo dubitare della civiltà della società in cui viviamo. Tutti i discorsi che ora noi facciamo e che d'ora in poi faremo, hanno i presupposti e fanno riferimento alla decisione presa dal Consiglio dei Ministri della Comunità Europea il 6 e 7 febbraio u. s., decisione che comporta tra l'altro i noti impegni assunti dal Governo Italiano di rinunciare, al più tardi il 1° gennaio 1976 alla esclusiva dell'importazione ed al commercio all'ingrosso dei tabacchi manifatturati.

Questo fatto nuovo e sorprendente fino ad un certo punto, ci impone la necessità di una riflessione seria e sulla posizione nostra attuale e sulle posizioni realistiche di svolgere il nostro lavoro anche dopo la fine del regime monopolistico. Oggi chi siamo! La nostra posizione giuridica pur inquadrata nell'ambito di un contratto di appalto di un servizio presenta aspetti quanto mai singolari. L'ingerenza assai accentuata della appaltante che si riserva

rigidamente direttive anche più minuziose ci riduce in realtà più a dei concessionari se non proprio addirittura a dei lavoratori subordinati. E' certo che non siamo dei commercianti per quanto attiene i generi di monopolio; e bene ha fatto e fa chi sviluppa con soddisfazione attività collaterali all'ingrosso che, anche se soltanto complementari e scarsamente incidenti nel bilancio aziendale, lo ha posto già a contatto con un mondo commerciale aggressivo e dinamico assai ricco di insegnamento.

Non impieghiamo capitali nostri, abbiamo una dotazione sacra ed inviolabile la cui amministrazione contabile assorbe completamente tutta la nostra attività. Abbiamo un giro d'affari artificioso da un punto di vista commercialmente ortodosso e questo lo scontiamo con le aliquote degressive, altra incongruenza sempre commercialmente parlando, ma giustificata dall'artificio della circoscrizione dell'aggregazione vincolata dei punti di vendita.

Questo è il lavoro che noi facciamo e per il quale veniamo pagati, pur con una lesina che spesso ci rende moderatamente inquieti ma che è comprensibile e fino ad un certo punto doveroso; questo è il lavoro che abbiamo accettato di fare e che ha consentito al Monopolio di beneficiare del più basso costo di distribuzione all'ingrosso in nessun altro Paese e per nessuna altra attività merceologica riscontrata. Questo grazie alle nostre modeste esigenze alla nostra intraprendenza, alle piccole ma costanti nostre economie, al nostro spirito di sacrificio e di adattamento che ci fa operai ed impiegati senza mai l'occhio all'orologio, al calendario delle festività e senza pensieri di ferie.

Noi eravamo sereni, questo sì! Facevamo il mestiere dei nostri padri, forse di nostro nonno, e contavamo di poterlo lasciare a qualcuno dei nostri figli che non avesse grilli per la testa, e invece dovremo affrontare una svolta decisiva, svolta che comporta incognite e preoccupazioni pur fidando sul nostro spi-

rito di adattamento e su qualche mano tesa che certamente non ci mancherà e sulla quale già possiamo contare in quanto non si tratterà di gratuita generosità ma di calcolata reciproca convenienza. E veniamo pian piano all'Albo.

Il problema che noi dovremo affrontare sarà posto dal già deciso regime di libera concorrenza, ma concorrenza non significa necessariamente scorrettezza commerciale, non significa lotta spregiudicata, significa, invece, serietà professionale, significa competenza merceologica, significa garanzie di precisione, di puntualità anche irreprensibilità morale non meno intraprendenza e dinamicità.

Noi non ci nascondiamo che un commercio all'ingrosso di generi così largamente diffusi quali il tabacco ed il sale può attrarre gente assai disinvolta affatto inquadrata negli schemi che noi rispettiamo anche perchè così siamo stati allevati. Trasformare questo settore di attività in una giungla senza leggi di civile convenienza certamente non è utile alla nostra categoria ma non è conveniente neppure per i fabbricanti nè per gli stessi dettaglianti anche se potrebbe sembrare che questi siano i possibili beneficiari di una politica di sconti perchè poi a loro volta verrebbero inevitabilmente coinvolti da questa stessa politica.

Noi chiediamo, e già ci stiamo adoperando in questo senso avendo il conforto di autorevoli incoraggiamenti, l'istituzione di un Albo professionale specifico di grossisti di tabacchi, sali e generi affini, aperto, logicamente, in armonia con la legislazione nazionale e con le norme comunitarie, a coloro che possono dimostrare di possedere determinati e ben precisi requisiti. Nell'Albo professionale verranno iscritti, inizialmente, tutti i gestori. Ciò corrisponde del resto a quella nuova inquadratura che si sta cercando di dare all'intero settore del commercio; niente di trascendentale quindi, ma soltanto la giusta pretesa di inserirci con buone prospettive in quella attività, sia pure trasformata, che

rappresenta la continuazione del nostro lavoro.

E' prematuro e azzardato entrare in particolari e dettagli, ci rendiamo conto che non sarà nè semplice nè spedita la realizzazione di questo programma. L'Associazione ne ha preso l'impegno e conta sull'adesione e sulla solidarietà della categoria

compatta. Se poi qualcuno di voi vorrà, nella discussione sapere qualcosa di più aggiungo che i dettagli sono ancora abbozzati, è un lavoro che deve ancora essere rifinito, poichè noi riteniamo che sia l'unica strada che ci convenga seguire con tutto l'impegno e gli appoggi che riusciremo a conquistarci ».

Con l'approvazione dell'art. 33: obbiettività e tempestività per evitare sorprese

Il collega Marre si è diffuso sul « diritto alla revisione », su un problema particolarmente sentito dalla Categoria. Egli ha ricordato che dopo tre anni di attesa, finalmente è apparsa sulla « Gazzetta Ufficiale » quella legge della quale interessa l'art. 33. Il legislatore ha previsto una commissione, che sarà composta da un funzionario della Corte dei Conti, da un funzionario dell'Amministrazione e da un rappresentante dell'Associazione Gestori, la quale sarà chiamata, appunto all'esame delle revisioni.

In tal modo dovrebbe aver fine un lungo travaglio ed un corto periodo di malcontento. Purtroppo non mancano le difficoltà di vario genere: l'art. 33 infatti è ancorato a dati statistici, a regolamenti e a precise disposizioni di legge. Purtroppo l'Istat dal 1966 non fornisce più i dati all'Associazione e quelli in vigore dal 1966 hanno riferimenti diversi dal vecchio sistema. E la impossibile concatenazione dei due periodi praticamente ha impedito dal 1966 la richiesta di revisioni. L'Amministrazione ha incaricato l'Associazione di elaborare dei dati, tenendo conto del vecchio e del nuovo sistema. Resta sempre da vedere quale sarà la decisione della Corte dei Conti. La quale potrebbe respingere tutte le domande di revisione inoltrate dai gestori con contratto antecedente al 1967.

Non resta che sperare nel buon senso e ricordare la mozione votata all'unanimità dal Consiglio nazionale della nostra Associazione nella riunione del 10 maggio:

« L'Assemblea nazionale dell'A. Ge.Mo.S., riunita a Roma nei giorni 9 e 10 maggio 1970, con grande

rammarico constata come ancora — a tre anni di distanza dalla rilevata inefficienza degli strumenti necessari —, sia inibito ai Gestori del Monopolio il diritto di accedere alla revisione contrattuale che, oltre ad esserle riconosciuto dalla legge, implica l'esecuzione di un atto di giustizia e di equità. Pertanto fa voti che anche l'Azienda dei Monopoli per i principi morali suesposti, svolga interessamento per una rapida soluzione del problema ».

Il collega Marre ha poi aggiunto: « Abbiamo inviato ai colleghi una circolare per invitarli a presentare la domanda di revisione, anche se gli indici non erano noti, al fine di non perdere l'anzianità, in quanto le nuove aliquote date dalla revisione decorrono dalla data di presentazione della domanda. Nella stessa circolare è vivamente raccomandata l'equità dei conteggi in quanto l'art. 33 prevede la bilateralità della revisione. Quindi il gestore che avesse beneficiato di particolari aumenti di vendita determinanti aumenti degli introiti tali da coprire l'aumento delle spese, potrebbe trovarsi davanti alla sorpresa di vedersi diminuite le aliquote. Si può verificare il caso che una volta stabilita, in sede di commissione la invalidità della richiesta di revisione avanzata dal gestore, l'Amministrazione operasse una revisione d'ufficio per ridurre le aliquote. Raccomandabile, quindi, la precisione dei conti e tenersi, come del resto fa l'Amministrazione, con le redini ben tirate e presentare la domanda soltanto se ad un notevole aumento delle spese d'esercizio non sia corrisposto un aumento delle vendite ».

Gestori e rivenditori hanno interessi comuni

Un qualificato parere di un dirigente della F. I. T.

Ho ascoltato con particolare interesse la relazione che vi è stata presentata dall'amico Laterza, relazione interessante soprattutto perchè fornisce un termine di raffronto tra quello che sono le nostre posizioni e quelle del resto del MEC.

Termine di raffronto che fino ad ora era stato vago e soggettivo. Che il MEC abbia deciso finalmente, dico finalmente perchè finalmente ci ha tirato fuori dal pelago di sapere e non sapere, cosa diventeremo, e quale sarà il nostro avvenire, ci pone in condizione di poterci muovere più agevolmente sul terreno pur sempre accidentato dalla rivendicazione sindacale. Voi sapete che da vecchia data sono sostenitore dell'opportunità che le nostre due categorie operino complementariamente.

Gli screzi del passato oggi non hanno più ragione di ripetersi. Si è detto, anzi è stato detto da Laterza, ed è stato convenuto sotto questa formula dal Consiglio della vostra Categoria, che il Gestore di oggi diverrà il grossista di domani e che il suo naturale cliente sarà il tabaccaio.

Ora il tabaccaio è oggi nelle condizioni di dover dire che non si può mutare il sistema di approvvigionamento. Esso intende che la distribuzione rimanga quella che è, e per evidenti ragioni, e cioè perchè il moltiplicarsi delle reti di distribuzione comporterebbe maggiore spesa, perdite di tempo, maggior disagio e un'evitabile e dannosa concorrenza anche per la categoria dei rivenditori. Lieti quindi che voi possiate continuare ad essere i nostri rifornitori per tutto quel complesso di generi di Monopolio che noi cediamo al pubblico.

Ovviamente, questo non sarà facile da raggiungere perchè bisognerà armonizzare le esigenze dell'Amministrazione dei Monopoli o « Azienda Tabacchi Italiana » visto che la parola Monopoli dovrà scomparire anche dalle carte intestate; con le vostre e le nostre sono quindi quattro gli elementi che dovranno accordarsi attorno ad un tavolo

comune per raggiungere un fine che sia di comune interesse.

I momenti non sono facili perchè quando si deve iniziare una nuova strada, bisogna individuarla e poi seguirla e noi oggi siamo alla ricerca di questa nuova strada di cui conosciamo solo vagamente l'ubicazione nella topografia economica-politica.

Delle possibili incertezze la colpa non è tanto da attribuire all'Amministrazione, nonostante la posizione di gretta burocrazia nella quale essa è racchiusa come la larva del bozzolo e dalla quale esita ad uscire perchè è comodo continuare a fare quello che si è sempre fatto, e difficile faticoso invece, cercare nuove strade e fare qualche cosa di nuovo, ma il potere politico che sarebbe augurabile conoscesse finalmente, non tanto, ma almeno qualcosa di questa struttura.

Non dimentichiamo se è stata decisa qualcosa a noi utile dal Consiglio di Ministri della CEE, non lo si deve tanto all'intervento italiano, salvo nelle fasi conclusive delle trattative nelle quali fu determinante la posizione decisa assunta dal Sottosegretario Borghi, quanto alla preparazione specifica e competente della Francia che correva i nostri stessi pericoli. Quindi compito nostro è di premere e di incidere costantemente sul potere politico perchè si aggiorni su questa situazione che porta oggi all'Italia un concreto apporto finanziario e che dovrà continuare a fornirlo.

E' ovvio che l'Italia non potrà rinunciare a questo notevole provento e decidere di riversarlo su nuove imposte dirette o indirette.

Anche perchè, è facilmente intuibile, è più facile riscuotere una imposta volontaria su un genere voluttuario che non imposta... imposta.

Noi abbiamo avuto l'Assemblea generale della FIT a Roma, quasi parallelamente alla vostra, e anche in quella circostanza il Presidente Nazionale Bianchi ha affermato ancora una volta che è lungi da noi il pensiero, il desiderio o la convenienza di fare qualcosa che possa

andare contro i vostri interessi; anzi, in una sua frase che non esito a definirla lapidaria, ha detto: « noi pensiamo e vogliamo che non sia fatta agli altri cosa che non vogliamo sia fatta a noi ». Quindi, come noi difendiamo la nostra posizione di rivenditori chiediamo condizioni di vita migliori, così saremo lieti che anche voi, parallelamente, riusciate a raggiungere quelle posizioni alle quali uno stato civile, tutti i lavoratori, anche quelli autonomi hanno diritto di aspirare.

No sarà facile, ripeto, raggiungere questi fini non tanto per opposizioni o divergenze da parte degli altri paesi comunitari, quanto proprio per quello che in gergo elettrico viene chiamato « isterisi magnetica » e che noi potremo definire « isterisi burocratica ».

Il Sottosegretario delegato al Monopolio On.le Borghi, ci ha fornito ottime assicurazioni ed espressioni di buona volontà e noi vogliamo crederci. Ci auguriamo che di analogo parere sia il Direttore Generale e contiamo che anche Lui voglia metterci a giorno dei programmi futuri, affinchè possano essere chiaramente orientativi per noi e per quanti operano e vivono nell'area del tabacco.

Chiari anche per la periferia di questa burocrazia, a nostro avviso supercentralizzata.

Noi diamo atto di certe Sue buone volontà che, però rimangono il più delle volte allo stato platonico, essendo costrette a subire la pressione delle disposizioni che giungono sotto banco e delle quali « i periferici » devono purtroppo tenere rigido conto, rispettare e far rispettare.

Noi siamo grati, sotto un certo profilo, a questa organizzazione periferica, a meno quella parte di essa che comprende che le norme, appunto perchè tali, vanno applicate con discrezione e buon senso e non alla lettera come troppo spesso avviene. Ci auguriamo che tempi nuovi vengano, e che quanto di nuovo si farà, lo si faccia per il meglio ed a vantaggio di tutta l'organizzazione. Mi conforta nel crederlo un passo dell'autorevole intervento tenuto all'assemblea della FIT di Palermo che qui mi piace citare:

«...ho sentito nel vostro fiorito linguaggio, una frase che ho segnato: « come siamo combinati noi tabaccai ».

Non siate egoisti, allarghiamo il concetto, come siamo combinati noi gestori, come siamo combinati noi Ispettori. Ci troviamo davanti a tre gruppi di interessi nella stessa, identica situazione. Le delibere adottate il 7 febbraio a mio parere, hanno delineato una situazione che stabilisce una necessità: la necessità di avere una nuova coscienza aziendale; una coscienza aziendale dove i vari gruppi interessati si trovano uniti in rapporti di intima, strettissima dipendenza che deriva da una convergenza di interessi; abbiamo comuni interessi.

Da questa convergenza di interessi discende la necessità di una collaborazione fattiva, concreta, realizzatrice a tutti i livelli sia centrale che periferici, una collaborazione che vuole anche la vostra partecipazione a quelle che sono le scelte, le decisioni dell'Amministrazione a tutela dei vostri interessi. Questi concetti io ho patrocinato e sostengo da molto tempo e spero e vi auguro che siano un giorno ascoltati e che possiate realizzare questa partecipazione fattiva alla vita nazionale. In questo modo io ritengo che l'Azienda possa costituire un effettivo strumento duraturo, uno strumento cioè che può sopravvivere nel futuro sotto forme diverse con strutture diverse ma più efficienti nell'interesse di tutte le categorie, di tutti i gruppi di interesse che ad essa partecipano ».

Sia quindi anche questo vostro convegno di fermo impegno ad operare tutti solidalmente affinché i passi si muovano nella giusta direzione e ci portino verso le mete che tutti desideriamo raggiungere.

Ingiusta avversione ai Monopoli

Molto interessante l'intervento del Comm. Dott. Amedeo Degliesposti Zoboli. L'illustre Ispettore Capo del Compartimento ha voluto sottolineare che le carenze del Monopolio trovano origine nelle pastoie della burocrazia, nelle leggi

superate. Si rende necessario, pertanto il superamento dell'attuale situazione, superamento possibile soltanto se si formerà una precisa e concreta volontà politica. Il Comm. Dott. Degliesposti Zoboli ha sottolineato che il Monopolio Tabacchi ha avuto il grande merito di risorgere dal disagio della guerra con i soli propri mezzi, mentre altre aziende statali hanno avuto bisogno di larghi aiuti e massicci finanziamenti.

Purtroppo i molti meriti di questo Ente non vengono riconosciuti: nell'epoca in cui si tende alla nazionalizzazione di imprese private affiorano volontà politiche tese alla privatizzazione del Monopolio dei Tabacchi. Resta, comunque, inspiegabile la ostilità dimostrata a più riprese da determinati settori diso-

noscendo che per l'Erario il monopolio è stata ed è una Azienda attivissima.

Al termine del discorso del Sig. Ispettore sono intervenuti nella discussione dei problemi il Cav. Brugnolo del Magazzino di Vicenza e il Sig. Paoletti del Magazzino di Salò.

ONORIFICENZA

Con Decreto del Presidente della Repubblica è stato disposto il conferimento del titolo di Commendatore al collega ACHILLE BENCI del Magazzino di Piombino.

I colleghi del Compartimento, l'A.Ge.Mo.S. ed il Bollettino si congratulano vivamente con ACHILLE BENCI per la meritata distinzione che premia le virtù ed i meriti del collega carissimo.

Regolamento (CEE) n. 727-70 del Consiglio del 21-4-1970 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNI- TA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune deve accompagnarsi l'attuazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati che potrà assumere forme diverse secondo i prodotti;

considerando che la produzione comunitaria di tabacco greggio riveste un interesse del tutto particolare nell'economia di alcune regioni della Comunità; che per alcuni produttori di queste regioni tale produzione rappresenta una parte preponderante del loro reddito;

considerando che, per il 90 % circa della produzione comunitaria, i produttori beneficiano attualmente, nell'ambito delle organizzazioni nazionali di mercato, di una garanzia di collocamento del raccolto a prezzi che possono assicurare loro un reddito equo;

considerando che l'applicazione della tariffa doganale comune alle importazioni in provenienza dai

paesi terzi non è in grado di colmare, per la maggior parte della produzione comunitaria, il divario esistente tra il prezzo di costo di tale produzione e i prezzi praticati sul mercato mondiale;

considerando che è pertanto opportuno adottare disposizioni comuni che possano assicurare ai produttori della Comunità, per la loro attività e il loro tenore di vita, garanzie equivalenti a quelle che sono loro offerte dalle organizzazioni nazionali di mercato;

considerando che questi obiettivi possono essere conseguiti mediante un regime d'intervento basato su un sistema di prezzi d'obiettivo e d'intervento basato su un sistema di prezzi d'obiettivo e d'intervento che implichi, da un lato, l'obbligo d'acquisto al prezzo d'intervento e, dall'altro, la concessione di premi agli utilizzatori che acquistano il tabacco in foglia direttamente dai produttori comunitari; che tale regime deve essere applicato in modo da incoraggiare il miglioramento della qualità e l'adeguamento della produzione in particolare nel senso della riconversione delle colture verso varietà più richieste o più competitive;

considerando che a tal fine il prezzo d'obiettivo deve essere fissato ogni anno ad un livello che presupponga la gestione razionale e la vitalità economica delle imprese, tale da consentire una sufficiente remunerazione dei produttori, sempre

tenendo conto dell'orientamento da dare alla produzione; che il prezzo d'intervento, fissato ad un livello inferiore al prezzo d'obiettivo, deve rappresentare il prezzo minimo al quale i produttori smerciano i loro prodotti; che l'obbligo d'acquisto al prezzo d'intervento da parte degli organismi d'intervento deve essere pertanto previsto per il tabacco loro offerto dai produttori;

considerando inoltre che, per salvaguardare la libera contrattazione sul mercato dei prodotti in parola e per consentire ai produttori di ottenere un prezzo superiore a quello garantito dagli acquisti al prezzo d'intervento, è necessario incoraggiare gli acquisti effettuati dagli utilizzatori direttamente presso i produttori ad un prezzo alla produzione che si avvicini il più possibile al prezzo d'obiettivo;

considerando che si deve a tal fine accordare un premio agli utilizzatori che acquistano direttamente presso il produttore; che tale premio deve consentire lo smercio, in normali condizioni di concorrenza, del tabacco comunitario così acquistato;

considerando che è opportuno estendere la concessione del premio ai produttori che effettuano essi stessi la prima trasformazione e il condizionamento del loro raccolto;

considerando che è opportuno organizzare lo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento in condizioni tali da evitare ogni perturbazione del mercato e da garantire la parità di accesso per tutti gli acquirenti;

considerando che le misure previste in materia di prezzi e d'intervento permettono di prevedere un regime d'importazione che non implichi altre misure all'infuori della applicazione della tariffa doganale comune: che quest'ultima si applica di pieno diritto in virtù del trattato a decorrere dal 1° gennaio '70;

considerando che tutte queste misure consentono di rinunciare alla applicazione di ogni restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità; che, eccezionalmente, tale meccanismo può tuttavia rivelarsi inoperante: che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario privo di difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; considerando che, per consentire la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del tabacco greggio, occorre prevedere il versamento di una restituzione all'esportazione;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1970, nel commercio interno della Comunità, in virtù delle disposizioni del trattato, la riscos-

sione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sono vietate di pieno diritto; che, inoltre, l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio comporta l'abolizione di ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale e di ogni restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente che formi parte integrante di un'organizzazione comune dei mercati in tale settore; che, infine, in mancanza di prezzi minimi al 31 dicembre 1969, è escluso di pieno diritto a decorrere dal 1° gennaio '70 il ricorso all'art. 44 del trattato;

considerando che l'efficacia dell'insieme delle misure che disciplinano l'organizzazione comune del mercato del tabacco greggio verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti da parte degli Stati membri; che è opportuno che le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e vietare quelli incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore del tabacco greggio;

considerando che il complesso delle misure comunitarie previste offre ai produttori le garanzie necessarie e che è pertanto possibile prevedere l'abbandono delle misure nazionali relative alla coltura e alla commercializzazione del tabacco greggio;

considerando che, per garantire uno sviluppo equilibrato della produzione in base al fabbisogno della Comunità, è opportuno mettere in atto un dispositivo di sorveglianza di tale sviluppo; che, nel caso in cui tale sviluppo provochi il superamento di determinati limiti per quanto concerne i quantitativi presi in consegna dagli organismi d'intervento e il volume della produzione, dovranno essere adottate adeguate misure per eliminare i fattori di squilibrio; che potranno essere decisi dei programmi di aiuto a favore dei produttori interessati dalle suddette misure;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria

NOZZE

Il 28 maggio 1970 in San Donà di Piave si sono celebrate le nozze della gentile signorina PIERINA MILANI ed il signor LIBERO DREI gestore di quel Magazzino.

Inviemo ai novelli sposi le più vive felicitazioni anche a nome dei colleghi del Compartimento di Venezia e di tutti i Delegati Compartimentali A.Ge.Mo.S. che ricordano il caro Libero valente esponente dell'A.Ge.Mo.S.

della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in conseguenza degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento conformemente alle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune;

considerando che l'organizzazione dei mercati nel settore del tabacco greggio deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno a un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ART. 1 - Si istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Tale organizzazione comporta un regime dei prezzi e degli scambi e si applica ai tabacchi greggi o non lavorati ed ai cascami di tabacco, della voce 24.01 della tariffa doganale comune.

TITOLO I

Regime dei prezzi

ART. 2 - 1. Per il tabacco in foglia nella fase della produzione vengono fissati ogni anno per la Comunità prezzi d'obiettivo e prezzi d'intervento per il raccolto dell'anno civile successivo.

2. Il prezzo d'obiettivo è fissato sulla base del prezzo d'obiettivo valido per il raccolto precedente a un livello che tenga conto della necessità di promuovere una specializzazione conforme alle strutture economiche e alle condizioni naturali della produzione comunitaria e che presupponga la gestione razionale e la vitalità economica delle imprese, sempre contribuendo al miglioramento della qualità e garantendo un equo reddito ai produttori.

Il prezzo d'intervento è fissato ad un livello pari al 90% di quello del prezzo d'obiettivo corrispondente.

3. I prezzi d'obiettivo e d'intervento sono fissati:

a) per il tabacco in foglia che non ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

b) per ciascuna delle varietà della produzione comunitaria;

c) per una qualità di riferimento di ogni varietà, definita nelle sue caratteristiche e sufficientemente rappresentativa della qualità di un raccolto normale.

4. Si intendono per varietà di tabacco della produzione comunitaria i vari tipi basati sulle loro caratteristiche botaniche, senza escludere la presa in considerazione, al-

l'occorrenza, delle modifiche di questi tipi in base all'ecologia.

5. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, i prezzi di cui al presente articolo nonché le qualità di riferimento cui si riferiscono sono fissati secondo la procedura di cui all'art. 43, par. 2, del trattato.

ART. 3 - 1. Si accorda un premio alle persone fisiche o giuridiche che acquistano tabacco in foglia direttamente dai produttori comunitari.

Il premio è concesso solo agli acquirenti:

i) che hanno concluso con i produttori i contratti da definire in conformità del par. 3 o che hanno acquistato il tabacco in foglia in vendite all'asta;

ii) che sottopongono il prodotto così acquistato alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento ai fini della vendita per essere incorporato in prodotti manifatturati ovvero esportato in paesi terzi;

o che si impegnano, dopo averlo sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento, ad incorporare il prodotto così acquistato in prodotti manifatturati ovvero ad esportarlo nei paesi terzi.

2. In deroga al par. 1, 2° comma, il premio è concesso ai produttori singoli o associati che sottopongono i loro tabacchi in foglia alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento quando i loro prodotti sono stati venduti per essere incorporati in prodotti manifatturati o per essere esportati verso i paesi terzi.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare quelle che prevedono i mezzi amministrativi di controllo vengono stabilite secondo la procedura di cui all'art. 17.

Queste modalità fissano le clausole che devono figurare obbligatoriamente nei contratti, fra cui quella relativa alla menzione del prezzo consentito al produttore e dell'importo del premio cui il contratto dà diritto.

ART. 4 - 1. Il premio che deve garantire il conseguimento del prezzo d'obiettivo e lo smercio del tabacco prodotto nella Comunità è fissato in un importo che si compone, per ogni varietà:

a) di un elemento fissato tenendo conto:

i) delle possibilità di smercio passate e prevedibili di questi tabacchi in normali condizioni di concorrenza sul mercato comunitario;

ii) dell'influenza dell'evoluzione dei prezzi dei tabacchi importati in provenienza dai paesi terzi, nella misura e in quanto questi tabacchi si possano sostituire e possano entrare in concorrenza con i tabacchi prodotti nella Comunità;

b) di un elemento forfettario che permetta di assicurare, nelle migliori condizioni, la realizzazione della

garanzia di prezzo e di reddito nonché lo smercio del tabacco comunitario.

2. Quando, per la determinazione dell'importo del premio, vengono prese in considerazione le spese risultanti dalla prima trasformazione e dal condizionamento dei tabacchi in foglia in tabacchi in colli, queste spese devono corrispondere ai costi delle imprese di prima trasformazione e di condizionamento installate nella Comunità e ben gestite.

3. L'importo del premio è fissato:

a) per chilogrammo di tabacco in foglia che non ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

b) per ciascuna delle varietà della produzione comunitaria e per la qualità di riferimento corrispondente.

L'importo del premio così fissato è valido per tutti i tabacchi della varietà in questione. Tuttavia, qualora per una determinata varietà la concessione di un premio dello stesso importo ai tabacchi delle varie qualità di tale varietà rischi di ostacolare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e l'adeguamento qualitativo della produzione al fabbisogno degli utilizzatori, l'importo del premio può essere fissato, eccezionalmente, per qualità diverse da quella adottata come qualità di riferimento, in un importo maggiore o minore di quello normalmente applicabile all'insieme dei tabacchi della varietà.

4. Ogni anno, anteriormente al 1° novembre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione e secondo la procedura di voto di cui all'art. 43, par. 2, del trattato, fissa l'importo del premio per varietà, valido per il raccolto dell'anno civile successivo.

ART. 5 - 1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare, alle condizioni definite nel presente articolo, il tabacco in foglia, raccolto nella Comunità, che viene loro offerto, in quanto non abbia formato oggetto degli acquisti di cui all'art. 3.

2. Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 5 e 6, l'acquisto da parte degli organismi di intervento viene effettuato al prezzo d'intervento per il tabacco della qualità di riferimento, ritoccato all'occorrenza, mediante l'applicazione della tabella degli abbuoni e delle riduzioni di cui al par. 3.

3. Per ogni varietà viene fissata una tabella di abbuoni e di riduzioni che permette di ritoccare il prezzo d'intervento al momento della presentazione di prodotti la cui qualità non corrisponde alla qualità di riferimento. Questa tabella viene stabilita sulla base delle pratiche commerciali e di criteri obiettivi.

4. Gli organismi d'intervento so-

no tenuti ad acquistare solo i lotti di tabacco in foglia corrispondenti almeno alle caratteristiche qualitative minime fissate nella definizione della tabella di cui al par. 3.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'art. 43, par. 2, del trattato, stabilisce le disposizioni generali che disciplinano l'acquisto di tabacco in foglia da parte degli organismi di intervento.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare la fissazione delle tabelle di abbuoni e di riduzioni e le procedure e condizioni di presa a carico da parte degli organismi d'intervento, sono stabilite secondo la procedura di cui all'art. 17.

ART. 6 - 1. Per il tabacco in colli proveniente da tabacco in foglia raccolto nella Comunità e che ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, possono essere fissati prezzi d'intervento derivati.

2. Per una varietà determinata, il prezzo d'intervento derivato è pari al prezzo d'intervento fissato in conformità dell'art. 2 per il tabacco in foglia della varietà in questione, aumentato delle spese sostenute per la prima trasformazione ed il condizionamento dei tabacchi in foglia comunitari in tabacchi in colli, spese corrispondenti ai costi delle imprese di prima trasformazione e di condizionamento installate nella Comunità e ben gestite.

3. Il prezzo d'intervento derivato è fissato:

a) per il tabacco in colli, proveniente, previa prima trasformazione e condizionamento, dal tabacco in foglia del raccolto comunitario dell'anno civile successivo;

b) per varietà della produzione comunitaria;

c) per una qualità di riferimento corrispondente alla qualità media del tabacco in colli ottenuto dopo prima trasformazione e condizionamento del tabacco in foglia della qualità di riferimento per la quale è fissato il prezzo d'obiettivo della stessa varietà.

4. I produttori di tabacco e le associazioni di produttori possono chiedere l'intervento per i tabacchi in colli, solo se tali tabacchi non abbiano beneficiato del premio.

Se l'intervento è chiesto per tabacchi in colli da parte di persone fisiche o giuridiche diverse dai produttori o associazioni di produttori, tali persone debbono dimostrare che tali tabacchi non hanno beneficiato del premio e che il prezzo corrisposto ai produttori o associazioni di produttori è almeno uguale al prezzo d'intervento per il tabacco in foglie.

5. Salvo il par. 4, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri sono obbligati ad acquista-

re il tabacco in colli, loro offerto, delle qualità per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato.

6. Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 8 e 9, l'acquisto da parte degli organismi di intervento viene effettuato il prezzo d'intervento derivato per il tabacco della qualità di riferimento, ritoccato all'occorrenza, mediante l'applicazione della tabella degli abbuoni e delle riduzioni di cui al paragrafo 7.

7. Per ogni varietà viene fissata una tabella di abbuoni e di riduzioni, che permetta di ritoccare il prezzo d'intervento al momento della presentazione di prodotti la cui qualità non corrisponde alla qualità di riferimento. Questa tabella è stabilita sulla base delle pratiche commerciali e di criteri obiettivi.

8. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, i prezzi di cui al presente articolo nonché le qualità di riferimento cui si riferiscono sono fissati secondo la procedura di cui all'art. 43, par. 2, del trattato.

9. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'art. 43, par. 2, del trattato, stabilisce le disposizioni generali che disciplinano l'acquisto di tabacco in colli da parte degli organismi d'intervento.

10. Le modalità d'applicazione del presente articolo e in particolare la fissazione delle tabelle di abbuoni e di riduzioni, le procedure e condizioni di presa a carico da parte degli organismi d'intervento e le modalità relative al controllo dell'origine dei prodotti offerti all'intervento, sono stabilite secondo la procedura di cui all'art. 17.

ART. 7 - 1. Gli organismi d'intervento procedono alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento per i tabacchi in foglia acquistati in conformità dell'art. 5.

Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 3 e 4, essi possono concludere contratti di prima trasformazione e di condizionamento nonché contratti di ammasso.

2. Lo smercio dei tabacchi acquistati dagli organismi d'intervento in conformità degli articoli 5 e 6 viene effettuato mediante vendite all'asta pubblica oppure per licitazioni private.

Esso avviene in condizioni tali da evitare qualsiasi perturbazione del mercato ed assicurare la parità di accesso alle merci e di trattamento degli acquirenti.

In particolare, la reimmissione sul mercato non deve ostacolare lo smercio di un massimo del raccolto comunitario attraverso il circuito commerciale, alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'art. 43, par. 2, del trattato, stabi-

lisce le disposizioni generali che disciplinano lo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo e in particolare le procedure e condizioni della messa in vendita da parte degli organismi d'intervento sono fissate secondo la procedura di cui all'art. 17.

TITOLO II

Regime degli scambi con i paesi terzi

ART. 8 - Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'art. 43, par. 2, del trattato, sono vietate negli scambi con i paesi terzi:

a) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale;

b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

ART. 9 - 1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1 sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

Salvo casi eccezionali da determinarsi secondo la procedura di cui all'art. 17, la restituzione, che può essere differenziata secondo le destinazioni, è fissata entro i limiti dell'incidenza del dazio della tariffa doganale comune calcolata in base alla media dei prezzi d'offerta praticati nei paesi terzi.

2. La restituzione è uguale per tutta la Comunità.

La restituzione fissata viene concessa su domanda dell'interessato.

Le restituzioni vengono fissate periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 17. In caso di necessità, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, modificare le restituzioni nell'intervallo.

3. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello valido il giorno dell'esportazione.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le disposizioni generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

ART. 10 - 1. Se il mercato comunitario dei prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle

esportazioni, gravi perturbazioni capaci di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere prese adeguate misure negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti di cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può definire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare od annullare la misura in questione.

TITOLO III

Disposizioni generali

ART. 11 - Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

ART. 12 - Sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento le disposizioni che attribuiscono ad alcune persone fisiche o giuridiche o solamente ai cittadini di uno Stato membro il diritto esclusivo di coltivare il tabacco, di sottoporlo alle varie operazioni di prima trasformazione, compresa la fermentazione, di commercializzarlo e, in particolare, di seminarlo, trapiantarlo, raccogliarlo, condizionarlo, trasportarlo, immagazzinarlo, venderlo ed acquistarlo, sempre che si tratti dei prodotti menzionati all'articolo 1.

ART. 13 - 1. Qualora i quantitativi presi a carico dagli organismi d'intervento superino, per un raccolto dato, e per una varietà o un gruppo di varietà una percentuale fissata della produzione e comunque un determinato quantitativo, il Consiglio esamina la situazione sulla base di una relazione che gli viene presentata dalla Commissione al termine della campagna di commercializzazione e al massimo entro il 30 aprile dell'anno civile successivo a quello del raccolto.

2. Le percentuali e i quantitativi di cui al paragrafo 1 sono fissati dal Consiglio su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 1° giugno 1970.

3. Dopo l'esame di cui al paragrafo 1, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta anteriormente al 1° agosto, le misure valide per il raccolto dell'anno civile successivo, atte a ristabilire un migliore equilibrio tra la produzione e la domanda ed a ridurre le scorte.

4. Qualora gli strumenti del regime dei prezzi non siano sufficienti per imprimere alla produzione l'orientamento desiderato, il Consiglio adotta misure specifiche per le varietà le cui difficoltà di smercio sono la causa principale della situazione di cui al paragrafo 1.

5. Tali misure specifiche possono comportare in particolare per ogni varietà in questione:

— l'abbassamento del livello del prezzo di intervento,
— l'esclusione parziale o totale dal beneficio degli acquisti d'intervento delle qualità di tabacco della varietà in questione.

6. Qualora la produzione comunitaria relativa all'insieme delle varietà di tabacco per le quali è stata decisa la concessione di un premio raggiunga un livello superiore a una determinata percentuale del livello medio realizzato per queste stesse varietà nel corso dei tre raccolti precedenti, la Commissione presenta una relazione al Consiglio in cui si analizzano le cause costatate e le conseguenze prevedibili di questa evoluzione. Essa propone al Consiglio le opportune misure, che possono comportare in particolare una riduzione dei prezzi di obiettivo con la conseguente riduzione dell'importo del premio corrispondente per quanto riguarda le varietà il cui sostegno risulti più importante ed il cui volume di produzione abbia registrato il maggior aumento, in particolare in collegamento con l'aumento delle superfici coltivate.

Le percentuali di cui al comma precedente sono fissate dal Consiglio su proposta della Commissione secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 1° giugno 1970.

7. Anteriormente al 1° agosto, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 2 per la determinazione dei prezzi validi per il raccolto dell'anno civile successivo, il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le misure che ritiene necessarie in merito alla situazione di cui al paragrafo 6.

8. Nella relazione di cui al paragrafo 1 e nella relazione di cui al

paragrafo 6, la Commissione presenta al Consiglio, per ciascuna delle misure alle quali propone di fare ricorso, una valutazione delle conseguenze prevedibili in merito all'occupazione ed al tenore di vita dei produttori interessati. Tenuto conto del carattere particolare dei problemi che possono sorgere nel settore del tabacco, un programma di aiuti non vincolati ai prodotti è proposto al Consiglio nei casi in cui le circostanze lo impongano; il Consiglio delibera in merito secondo la procedura di cui al paragrafo 7.

ART. 14 - 1 Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti ripresi nell'articolo 1 a partire dalla data di applicazione del regime previsto dal pesante regolamento.

2. A decorrere dalla data di applicazione del regime previsto dal presente regolamento, l'articolo 40, paragrafo 4, del trattato e le disposizioni adottate per l'attuazione di detto articolo si applicano, qualora si tratti della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ai dipartimenti francesi d'oltremare per i mercati dei prodotti di cui all'articolo 1.

ART. 15 - Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di questi dati, che comportano particolarmente la redazione di un documento statistico sulle importazioni e sulle esportazioni, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

ART. 16 - 1. Si istituisce un Comitato di gestione per il tabacco, in appresso denominato « Comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

ART. 17 - 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono d'immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamen-

te comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

ART. 18 - Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

ART. 19 - Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

ART. 20 - 1. Il regime dei prezzi definito dagli articoli da 2 a 7 si applica, per la prima volta, al raccolto 1970.

2. Per il primo anno, i prezzi di obiettivo sono fissati in modo che i prezzi di intervento si collochino ad un livello tale da garantire ai produttori, per ciascuna varietà, prezzi per lo meno uguali a quelli realizzati in media per i raccolti degli anni 1967, 1968 e 1969 maggiorati, se necessario, dell'incidenza degli aiuti concessi durante lo stesso periodo.

3. - Il Consiglio fissa, secondo le procedure di cui agli articoli da 2 a 7:

— anteriormente al 1° giugno 1970 i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e l'importo dei premi applicabili al raccolto 1970;

— anteriormente al 1° giugno 1970, le disposizioni generali che disciplinano gli acquisti degli organismi d'intervento;

— le disposizioni generali che disciplinano lo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento,

— le disposizioni generali concernenti la concessione delle restituzioni dell'esportazione,
— le modalità d'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1.

ART. 21 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare delle disposizioni transitorie che definiscono le condizioni di applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. HARMEL

Risoluzione del Consiglio del 21 Aprile 1970

relativa alle imposte sul consumo dei tabacchi
manifatturati diverse dall'imposta sulla cifra d'affari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

1. prende atto della dichiarazione della delegazione tedesca, secondo la quale il governo della Repubblica federale di Germania pone in atto la procedura necessaria per:

— sopprimere le regolamentazioni in materia di prezzi e di imposte per le sigarette contenenti almeno il 50 % di tabacchi greggi di origine tedesca;

— sopprimere le regolamentazioni in materia di prezzi e di imposte per quantitativi contingentati di sigarette di produttori che erano dichiarati all'ufficio delle dogane per l'anno civile 1951;

— ridurre il prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette da 9 Pf ad almeno 8 Pf.

Tali disposizioni devono entrare in vigore appena ciò sarà tecnicamente possibile. Allo scopo di esaurire le scorte di tabacco tedesco non soggetto all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco-greggio, si può prevedere un regime transitorio.

2. adotterà, anteriormente al 1° gennaio 1971, una direttiva che preveda l'introduzione, in più tappe, di un sistema armonizzato di imposte di consumo sui prodotti manifatturati di tabacco. Per quanto riguarda l'imposta di consumo sulle sigarette, questo sistema combinerà un elemento proporzionale con un elemento specifico per pervenire nella fase finale, che avrà inizio il 1° gennaio 1980, ad un rapporto fisso tra questi due elementi, atto a consentire che la gamma dei prezzi di vendita al minuto, liberamente fissati dai fabbricanti, rifletta in maniera equa lo scarto dei prezzi di cessione.

Il passaggio da una tappa di armonizzazione alla successiva è deciso dal Consiglio tenendo conto degli effetti prodotti, durante la tappa in corso, dalle misure introdotte dagli Stati membri nel loro sistema di imposte di consumo per conformarsi alle disposizioni applicabili durante la tappa stessa. Il passaggio da una tappa alla successiva può in particolare essere rinviato, se può causare ad uno Stato membro perdite di introiti inadeguate.

3. conviene, senza pregiudizio per la soluzione che sarà adottata in via definitiva riguardo al rapporto

tra l'elemento specifico e l'elemento proporzionale, che in una prima tappa, con inizio entro e non oltre il 1° luglio 1971, gli Stati membri

CONTRABBANDO

La recrudescenza dei contrabbando di sigarette impone di tornare sul fenomeno che ha assunto ormai una dennitiva fisionomia di annua attività in continua espansione.

Già imponenti sequestri giornalieri conseguiti dalla Guardia di Finanza non possono illuderci che il contrabbando stia per soccombere. Dalla contemporanea maggiore disponibilità del mercato nero è lecito dedurre che aumentano i sequestri perché aumenta il movimento della merce importata clandestinamente.

Nella lotta fra lo Stato e i contrabbandieri, la Guardia di Finanza, con la sua azione incessante e appassionata, spesso col sacrificio di preziose giovinezze, svolge un ruolo insostituibile. La guerra continua. Ma non si può sperare in una vittoria definitiva. La lunghezza e la facile accessibilità delle coste richiedono per la vigilanza un personale dieci volte maggiore. E poiché ciò non è possibile, i contrabbandieri, organizzati scientificamente con criteri e mezzi modernissimi, con personale spregiudicato ed agguerrito, allettati da un ingente profitto sufficiente a coprire anche il rischio degli « infortuni sul lavoro », avranno sempre un largo margine d'incentivo e di probabilità di successo.

Mentre la Guardia di Finanza perfeziona e potenzia i suoi mezzi di lotta, molto si può e si deve fare nel campo dei consumatori.

Il sistema di vendita si è adeguato ai più avanzati, persuasivi e sbrigativi metodi commerciali: consegne a domicilio, a credito, a stecche intere, con raccolta di prenotazioni che facilitano e sveltiscono lo smercio. Ben più importante e pericoloso della vendita spicciola a pacchetti singoli, questo sistema costituisce, ormai, la corrente principale del traffico di distribuzione, diretta prevalentemente alle aziende nelle quali la presenza di personale più o meno numeroso costituisce una clientela concentrata, fissa, e sempre disponibile.

D'altra parte, chi compra sigar-

riscuotano sulle sigarette un'imposta di consumo contenente un elemento specifico il cui importo non può essere né inferiore al 5 % né superiore al 75 % dell'ammontare dell'imposta di consumo riscossa sulla sigaretta più venduta.

4. conviene che la Repubblica italiana può differire l'introduzione dell'elemento specifico di cui al paragrafo 3, fino all'inizio della seconda tappa e al più tardi fino al 1° gennaio 1973.

rette di contrabbando con tranquilla incoscienza spesso ignora o sottovaluta la natura del suo atto, se addirittura non se ne compiace, senza rendersi conto che, rischiando una denuncia penale, sottrae all'Erario una cospicua fetta delle sue entrate per regalarla a spregiudicati imprenditori stranieri che senza il minimo rischio personale guadagnano miliardi, gettando inoltre allo sbaraglio migliaia di giovani che una volta entrati nel giro difficilmente torneranno indenni — se vi torneranno — a una vita socialmente normale.

E' necessario sensibilizzare l'opinione pubblica.

In quest'epoca così aperta ai simposi, alle tavole rotonde, ai dibattiti, alle tribune d'ogni specie, bisogna aprire il discorso attraverso la stampa e la televisione per chiarire al grosso pubblico questi concetti essenziali:

1) chi compra sigarette di contrabbando commette un reato punito con una sanzione che viene trascritta sul certificato penale;

2) i dipendenti di un'azienda denunciati per contrabbando mettono a repentaglio anche l'impiego rischiando il licenziamento per giusta causa;

3) il personale direttivo che tollera o non denuncia i dipendenti che acquistano sigarette di contrabbando se ne rende complice e quindi è passibile delle stesse sanzioni;

4) al risparmio individuale corrisponde una perdita per l'Erario tre o quattro volte maggiore, quindi un danno all'economia generale dello Stato che finisce per ritorcersi sullo stesso consumatore.

Questi, e altri argomenti, opportunamente illustrati, anche se non turberanno la disinvoltata immoralità di alcuni, potranno far presa su molti altri che, senza essere dei virtuosi, preferiscono non avere preoccupazioni.

Contemporaneamente, il Monopolo dovrebbe cogliere questa occasione per far conoscere all'uomo della strada che cosa fa per andare incontro ai suoi clienti fumatori.

Attilio Ròppoli

JOB

LA MIGLIORE PRODUZIONE DI:


CANNUCCE sterilizzate da bibite,
in paglia ed in acetilcellulosa.

SACCHETTI di carta - Con
speciale lavorazione carta
stampata in rotolo e in foglio.

MACCHINETTE e scatole
portatabacco per la confezione
di sigarette a mano.

**STABILIMENTI DI
GENOVA - NERVI**

Piazza Duca degli Abruzzi, 6/A
Telefono 37-261



IL BALZO IN AVANTI DEL "SALE NUOVO",
ASSICURA IL PREDOMINIO SUL MERCATO
ITALIANO AI GESTORI DI MAGAZZINO
VENDITA GENERI MONOPOLIO DI STATO



netto
gr. 150

Super Ricarica
PER 300 PIATTI

per uno
spargitore „gigante“

E'Salt
„IL SALE NUOVO„

da una "carica" di sapore
più buono, naturale e genuino
in tutti i cibi da voi preparati

L.150
PREZZO CONTROLLATO



E'Salt il "Sale Nuovo",
è SALE CANDOR con
GLUTAMMATO
"CRISTAL", puro
senza aggiunta
di sostanze estranee

LA ECONOMICA BUSTA "SUPER RICARICA", PER IL GIÀ
COLLAUDATO E PRATICISSIMO SPARGISALE "GIGANTE",
RISOLVE BRILLANTEMENTE IL PROBLEMA "PREZZO - CONTENUTO",

AL PUBBLICO **LIRE 150 PER 150 GRAMMI NETTI**